

Diritto di difesa

Con una interessante ed innovativa ordinanza, il T.A.R. Sicilia, sez. staccata di Catania, ha rimesso al vaglio della Corte Costituzionale l'art. 20 D.P.R. 737/81 per la sua sospetta incostituzionalità nella parte in cui impone al dipendente dell'Amministrazione della P.S. sottoposto a procedimento disciplinare, di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'Amm.ne medesima.

La sola possibilità, afferma il Collegio, riconosciuta ai dipendenti dell'Amministrazione della P.S. di farsi assistere davanti al Consiglio di disciplina da un difensore dipendente dell'Amm.ne medesima, potrebbe, in violazione degli artt. 3 e 24, 2 comma della Costituzione, essere incompatibile con il pieno esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost. che lo estende anche alla garanzia dell'assistenza tecnica che può, tipicamente e professionalmente, essere assicurata anche da un avvocato del libero Foro oltre che da un dipendente della P.A..

Occorre ricordare che la legittimità di una norma che, in sede di procedimento disciplinare, nega al dipendente pubblico la possibilità di farsi assistere da un avvocato del libero Foro è stata già esaminata dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 497 del 16.11.2000, ha espunto dall'ordinamento giuridico il 2° comma dell'art. 34 del R. D. legislativo n. 511 del 1946 (garanzie della Magistratura) che, al pari dell'art. 20 del D.P.R. n. 737 del 1981 imponeva all'incolpato di farsi assistere soltanto da un difensore appartenente alla sua Amministrazione.

Nel solco di tale giurisprudenza della Suprema Corte, il TAR di Catania ha ritenuto priva di giustificazione la limitazione dell'ufficio difensivo ai soli appartenenti all'Amministrazione della P.S. e l'esclusione dallo stesso degli avvocati del libero Foro.

Peraltro, riguardata anche in punto di pubblico interesse e, tuttavia, pure nella prospettiva della persona incolpata e del suo diritto di difesa, la pienezza della tutela paragiurisdizionale parrebbe funzionale, a giudizio della sentenza n. 497/2000, alla migliore e più efficace realizzazione dell'interesse, eminentemente pubblico, al corretto e regolare svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione della P.S. e del suo prestigio.

Il Giudice a quo ha affermato che il procedimento disciplinare incide sulla posizione del soggetto e ne coinvolge i beni della persona che richiedono, di per sé, le garanzie più efficaci, con la conseguenza che la scelta del difensore non possa subire limiti di sorta.

Del resto, la posizione di estraneità del difensore esterno escluderebbe ogni eventuale soggezione ad alcuno dei poteri dell'Amm.ne della P.S., che possono invece condizionare l'operato del difensore interno.

Dette considerazioni, già avvalorate dalla precitata sentenza n. 497/2000, rendono, a giudizio del T.A.R. di Catania, non manifestamente infondata la richiesta di sottoporre al vaglio costituzionale la norma di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 737/81.

In attesa che la suprema Corte si pronuncerà, non possiamo che auspicare una soluzione favorevole all'estensione del diritto di difesa. Peraltro, all'interprete attento non può sfuggire che per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che si trovi sottoposto a procedimento disciplinare l'art.16 del D.Lgs. n.449/92 prevede la possibilità che lo stesso possa farsi assistere anche da un "legale" e, cioè, da un avvocato del libero foro; men-

tre, per il personale del settore del pubblico impiego "contrattualizzato" l'art. 55 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non pone limiti alla nomina di un procuratore con funzione di difensore.

Perché dunque al lavoratore della Polizia di Stato deve essere riservato un trattamento meno garantistico? Mi sembra una questione di civiltà giuridica

Innocente Carbone

Vittime del terrorismo

Il Parlamento, rendendosi interprete delle giuste aspettative di riconoscimento di quanti, vittime e familiari, hanno pagato un tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per fatti di terrorismo, durante una lunga e sanguinosa stagione che ha visto uniti, nello stesso tragico destino, rappresentanti delle Istituzioni, soggetti aventi ruoli di responsabilità nell'ambito del sistema produttivo, sociale e culturale del Paese e comuni cittadini, è intervenuto, da ultimo, con la legge 3 agosto 2004, n. 206, di seguito denominata: "legge n. 206 del 2004" nell'intento di offrire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno.

È in forza del legame di appartene-

za alla comunità democraticamente fondata, contro cui è stata portata una vera e propria guerra, che le vittime del terrorismo e delle stragi e i loro familiari sono resi destinatari dalla legge n. 206 del 2004 di una normativa affatto speciale, caratterizzata da istituti particolarissimi che postulano, in eguaglianza di posizioni tra gli appartenenti alla medesima categoria, benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali, anche in deroga alle norme previste dai singoli ordinamenti.

Si tratta di misure, talune già note alla precedente legislazione, altre di nuova concezione, ma tutte finalizzate ad apprestare un sistema di provvidenze non meramente simbolico, a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.

Telefonare col Siulp costa meno

La segreteria provinciale Siulp di Bari, rende noti gli aspetti essenziali della convenzione con TIM, peraltro considerevolmente migliorati alla luce delle ultime novità:

- l'offerta comporta il rilascio fino a 2 sim personali, completamente staccate dall'aspetto lavorativo e con ampia garanzia di privacy;
 - l'intercom (chiamata verso altra SIM Siulp e prepagate associate), inoltre, è a zero cent col solo scatto alla risposta per cinque minuti e consente di ridurre i costi di ciascuno per le chiamate a mogli, figli, fidanzate e così via.;
 - nei weekend (sabato e domenica) e festivi le chiamate sono ancora a costo zero verso tutti, per cinque minuti, col solo scatto alla risposta (parliamo dei vari auguri di Natale, Pasqua...chiacchierate del weekend, etc);
 - in caso di portabilità di numero di altri operatori si ricevono sino a due apparati UMTS o palmari in comodato gratuito
 - lo scatto alla risposta è di 12,5 centesimi;
 - la tariffa è di 7 centesimi al minuto (3,5 per ogni trenta secondi e frazioni) ed abbatte il costo dello scatto alla risposta su chiamate che superano 1 semplice minuto;
 - La tassa di concessione governativa è di 5 euro al mese ma è previsto il rimborso a fronte di Euro 20 di traffico mensili;
 - È anche possibile associare al contratto più numeri di telefonia cellulare ricaricabile da poter chiamare a costo zero: condizione unica nel settore!
- Nell'attesa di predisporre un calendario cronologico per le adesioni sui vari posti di lavoro, si invitano tutti gli iscritti Siulp a prendere opportuni accordi con il nostro referente provinciale Siulp-Tim, il collega Raffaele Tatoli, per ogni informazione utile al fine della possibile attivazione dell'offerta.

Non può essere destituito chi assume occasionalmente droga

Pagina 2

Svolgimento attività dipendente pubblico e diritto al compenso

Pagina 3

Non può essere destituito chi assume occasionalmente droga

“L’assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un finanziere, se limitato ad un solo episodio e non collegato ad altri fatti o episodi analoghi, non fa venire meno le qualità intellettuali e morali necessarie alla permanenza nel Corpo della Guardia di Finanza e, pertanto, non è idoneo a fondare l’adozione di un provvedimento espulsivo”.

Lo ha stabilito la seconda sezione del TAR del Lazio al riguardo di un finanziere cui era stato contestato l’uso di sostanze stupefacenti e successivamente disciplinatamente destituito poiché tale comportamento risultava incompatibile con le finalità istituzionali del Corpo di appartenenza, nonché con la qualifica rivestita, denotando carenza di qualità morali, disciplinari e di carattere, ed essendo palesemente contrario ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato, comportando, inoltre, un grave nocumento all’immagine ed al prestigio del corpo nonché pregiudizio all’interesse pubblico.

Il Collegio ha ricordato che rispetto ad un indirizzo considerato dominante (Cons. Stato, IV, 12.4.2001 n. 2259) secondo cui è legittima la sanzione della perdita del grado per rimozione, irrogata ad un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza che ha fatto uso di sostanze stupefacenti, poiché “tale uso altera l’equilibrio psichico, inficia l’esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato del militare ed al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione del militare e lede il prestigio del Corpo”.

esiste un diverso orientamento, (Cons. Stato, IV, 27.10.2001 n. 1393; Cons. Sta-

to IV, 339 del 2006), secondo il quale un episodio isolato del tutto occasionale ed irripetibile di assunzione di sostanze stupefacenti non è idoneo a produrre uno stato patologico del fisico e delle psiche del soggetto che si concreta in un vizio degradante che impedisce la permanenza nelle forze di polizia anche di tipo militare.

Il Collegio ha ribadito, inoltre, richiamando un’altra pronuncia a sostegno della propria tesi (Cons. Stato, IV, 3.7.2000 n. 3647) che è il provato abuso di sostanze stupefacenti, anche se circoscritto nel tempo, a determinare la mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del militare, ma non invece il singolo episodio di assunzione che non lasci alcuna

traccia organica e non ha alcuna ripercussione, neanche indirettamente, o collegamento con il servizio, tale da non integrare il livello minimo di disvalore che deve, comunque, connotare il fatto anche da un punto di vista funzionale.

Nella fattispecie in esame, pertanto, essendo stato il primo ed unico caso nel quale il finanziere interessato ha fatto uso di sostanze stupefacenti, così come è risultato anche dai ripetuti accertamenti sanitari ed esami diagnostici in cui lo stesso è stato sottoposto, i quali hanno dato esito negativo, confermando la mera episodicità dell’assunzione di droga che non ha minato lo stato di salute del ricorrente, il Tar ha dichiarato illegittimo il provvedimento di destituzione, annullandolo.

Il medico competente e la sorveglianza sanitaria

Il termine “sorveglianza sanitaria” definisce l’insieme degli accertamenti clinici e strumentali mirati, effettuati dal medico competente, sui soggetti esposti a rischi professionali specifici. E’ uno degli strumenti fondamentali per garantire la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Costituisce parte integrante nella valutazione del rischio e permette di valutare l’efficacia delle misure preventive.

In che cosa consiste?

Sono richiesti due tipi di valutazione sanitaria:

- visite mediche preventive: (in fase di assunzione o cambio mansione) effettuate con l’obiettivo di evitare che un soggetto portatore di affezioni patologiche e/o portatore di particolari situazioni predisponenti, possa essere esposto a rischi

che vengono ritenuti nei limiti accettabili per la maggior parte dei lavoratori (prevenzione primaria). Esse costituiscono lo strumento sul quale basare la sorveglianza periodica.

- visite mediche periodiche: sono successive alla visita preventiva e sono svolte con periodicità stabilite dalla legislazione vigente o dal medico competente, sulla base degli esiti degli accertamenti precedenti e dell’entità dell’esposizione. Sono effettuate con l’obiettivo di verificare il mantenimento dello stato di salute in seguito all’esposizione ad un agente lesivo professionale e di identificare, precocemente ed in fase preclinica, eventuali alterazioni dello stato di salute.

Premesso che il compito principale della medicina del lavoro è quello del controllo delle condizioni atte ad evitare le malattie, si deve sottolineare l’importanza assunta dai molti indici di diagnosi precoce disponibili che possono permettere interventi mirati ad impedire che vi sia una progressione della malattia (prevenzione secondaria).

Non si può, infine, negare il ruolo indispensabile della Medicina del Lavoro nella valutazione ed il recupero degli handicap e quello indispensabile nel reinserimento lavorativo (prevenzione terziaria).

- visite all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: sono attualmente previste solo per coloro che sono esposti a radiazioni ionizzanti e a rischio chimico non moderato.

Ogni dipendente ha inoltre la facoltà di chiedere di essere sottoposto a visita medica straordinaria, specificando nella domanda i motivi della richiesta.

Il medico competente valuterà la congruità della richiesta di visita, cioè se gli eventuali disturbi riferiti possono derivare dall’attività lavorativa o causare una limitazione della stessa.

Sulla base della valutazione dei rischi, dell’analisi delle mansioni specifiche, degli orientamenti legislativi e delle evidenze scientifiche, il Medico Competente redige il protocollo di sorveglianza sanitaria, documento nel quale vengono indicati i tipi di accertamenti e la periodicità delle visite.

Assistenza disabili: congedo straordinario e permessi

Con circolare 333-A/9806.G.3.2 del 9 gennaio 2007, l’Ufficio ordinamento della Direzione centrale per le risorse umane ha fornito alcune risposte a specifico quesito in merito al congedo straordinario per assistenza previsto dall’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ed ai permessi di cui all’articolo 33 della legge 104/92. I chiarimenti riguardano le modalità di concessione nonché gli aspetti retributivo e previdenziale.

Per quel che concerne le modalità di concessione, il Dipartimento ha chiarito che nell’ipotesi di figlio maggiorenne disabile convivente il genitore lavoratore può esercitare il diritto al congedo straordinario per assistenza ai disabili anche nel caso in cui siano presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile. Nell’ipotesi di figlio maggiorenne disabile non convivente, il genitore può ottenere il congedo solo a condizione che l’assistenza sia da esso prestata in via continuativa ed esclusiva. Il congedo straordinario di che trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 comma 2 e 3 della legge 104/1992.

Per quel che concerne gli aspetti retributivo e previdenziale, il Dipartimento ha precisato che il trattamento economico, ai sensi del 5 comma dell’articolo 42 del Decreto legislativo 151/2001, per le Pubbliche Amministrazioni corrisponde a quello previsto dal relativo sistema normativo e contrattuale ed è perciò quello fisso e continuativo spettante il giorno precedente alla decorrenza del periodo di congedo richiesto.

Le assenze a titolo di congedo straordinario per assistenza ai disabili sono, inoltre, utili ai fini della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

Per ciò che concerne i riflessi previdenziali i periodi di congedo straordinario in discorso sono utili ai fini del trattamento di quiescenza ma non sono valutabili agli effetti del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita).

Con successiva circolare 333-A/9806.G.3.2 del 9 maggio 2007, l’Ufficio ordinamento della Direzione centrale per le risorse umane ha fornito ulteriori chiarimenti precisando che il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 208 dell’8 marzo 2005, recependo un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato ha precisato che la fruizione del congedo o dei permessi in argomento non comporta decurtazioni del congedo ordinario o della tredicesima mensilità.

LA VESTIZIONE... A SPIZZICA MAEDDICH

Le consegne del materiale vestiario estivo (1 semestre 2007) hanno seguito, non si sa se solo per quest’anno o anche per i prossimi, un iter nuovo. Il materiale non viene più ritirato dal personale dei magazzini VECA degli Uffici o Reparti della Polizia di Stato direttamente dai Centri Raccolta, ma sono stati incaricati i corrieri che provvedono a consegnare dalle aziende appaltatrici direttamente agli Uffici.

Il nuovo sistema tende certamente a raggiungere l’obiettivo del contenimento delle risorse finanziarie ed umane. Nulla da eccepire per questo.

Il sistema però non doveva prevedere il “risparmio” delle opportune informazioni. Dov’è il coordinamento e la pianificazione???

A tutt’oggi gli Uffici e i Reparti non sono stati informati delle consegne (tempi, modi e quantità). Alcuni capi sono stati consegnati nei primi giorni di luglio, quando la vestizione o era in atto o si era appena conclusa.

Non si può pretendere di far partire la vestizione estiva a fine luglio o ad agosto con il personale che è in congedo. La vestizione estiva deve necessariamente iniziare prima che le temperature siano calde (il mese di maggio è l’ideale). Non è possibile che venga consegnato il materiale estivo nel mese di luglio (dopo che è stata emanata l’ordinanza del Questore che dispone di indossare la divisa estiva) un capo per volta, con corrieri diversi, con orari che rispettano solo le esigenze di consegna dei corrieri.

E’ così difficile chiedere alle ditte appaltatrici di consegnare il materiale per tempo, informando preventivamente i responsabili dei magazzini riceventi, circa tutto il materiale da assegnare per la vestizione!???

La vestizione, come si dice a Bari, A SPIZZICA MIDDICH comporta solo disagi per chi è preposto alla consegna del materiale ai dipendenti e soprattutto un danno agli operatori, che si vedono costretti a ritirare il materiale, sicuramente insufficiente, in piena estate, magari già in congedo ordinario e in più momenti (una camicia a giugno, un pantalone a luglio, un paio di calze ad agosto e chissà cos’altro a settembre).

Quale componente di commissione paritetica, incaricata di esprimere pareri di qualità e funzionalità dei capi di vestiario, tengo a sottolineare, inoltre, che i capi estivi in consegna non sono stati preventivamente discussi in commissione.

Chi ha deciso per la commissione?

Domenico MACCHIA - Comp. Comm.ne Centrale Vestiario

Svolgimento attività dipendente pubblico e diritto al compenso

Il dipendente pubblico che svolge attività riconducibile a funzioni e poteri connessi alla propria qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondente a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio - quale quella di componente della commissione giudicatrice di un appalto-concorso, delegato da parte di un segretario comunale - non ha diritto ad alcun compenso specifico per tale funzione. Lo ha stabilito il TAR per la Campania, Salerno, sez. II, nella sentenza 16 febbraio 2007, n. 145, rigettando la richiesta di pagamento, stabilito da una deliberazione consiliare, per l'attività posta in essere di un soggetto, delegato dal segretario generale comunale, a partecipare in qualità di componente di una commissione di una gara di appalto-concorso. Il Collegio muove la propria decisione dall'assunto dell'art. 31 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 - ribadito inderogabile da parte della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5163) - secondo cui, "è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificamente previsto dal presente accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente". Orbene, per l'Organo Giudicante, l'attività svolta dal ricorrente rientra pienamente in tale norma (in base al disposto dell'art. 52, comma 3, l. 8 giugno 1990, n. 241, in relazione all'art. 51, comma 3, lett. a) e b), rientra, infatti, tra i compiti spettanti al segretario comunale "la presidenza delle commissioni di gara e di concorso" e "la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso") e rientra anche l'attività del soggetto ricorrente delegato, atteso che lo stesso ha agito, nell'ambito della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso, avvalendosi della delega all'uso conferitagli dal Segretario Generale, e pertanto, la retribuitività dell'attività posta in essere di lui va verificata con riferimento alla posizione del soggetto delegante. Riguardo la delibera consiliare che prevedeva il pagamento dell'attività di componente della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso, conclude l'Alto Consesso, la stessa può essere ritenuta applicabile unicamente ai componenti delle commissioni la cui attività non trovi titolo nella veste da loro assunta nell'ambito dell'organizzazione comunale, se così non fosse, dovrebbe essere disapplicata nella parte confliggente con il superiore principio di onnicomprensività.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

A proposito di tempo libero...

Ora penso di averli visti tutti.... Anche quelli cessati dall'Amministrazione!

Di cosa sto parlando??

Ma dei centri di soggiorno montano alla quale possono accedere sia il personale della Polizia di Stato che quello dell'Amministrazione civile dell'Interno!

Se volete godervi un bel viaggio sapiate che oltre a tutti gli hotel, o residence, a disposizione dei "civili", noi abbiamo la possibilità di scegliere anche tra quelli della nostra Amministrazione.

Attualmente sono solo tre (visto che quello di Posada in Sardegna, piena cosata smeralda, è stato chiuso da circa 10 anni), ovvero Badia Prataglia (AR), Bardonecchia (TO) e Merano (BZ).

Sono tutti facilmente raggiungibili via autostrada (per strada ferrata diventano un po' scomodi a seguito dei vari scali da fare) anche se, per noi di questa zona, la strada da percorrere non è da sottovalutare (il più vicino si trova a circa 700 km).

Per chi vuole informazioni tecniche al riguardo può visionare il sito della Polizia di Stato, nell'area "operatori di P.S." alla voce "assistenza" poi "strutture della P.S. per il tempo libero" ed infine "centri di soggiorno", dalla quale può accedere alle pagine esplicative dei vari centri.

Volete sapere il mio parere personale? Ecco: sono tutti e tre gestiti in maniera ottimale dai colleghi preposti e le strutture sono all'altezza di una decorosa vacanza, senza spendere un patrimonio (i prezzi li trovate sempre sul sito della P.S.). Il centro più bello è, senza dubbio, quello di Merano, anche se ovviamente è anche il più costoso; proprio un hotel 4 stelle! Gli altri due sono più spartani ma sempre puliti e ben organizzati. Quello di Bardonecchia è l'unico ubicato all'interno di una nostra caserma, anche se i colleghi di servizio hanno un accesso diverso da quello del centro vacanze; inoltre questo è l'unico centro composto da appartamenti (anche molto grandi)

arredati di tutto punto e quindi si può partire da casa portandosi solo l'abbigliamento.

In tutti questi centri è possibile accedere con ospiti (qualche problema lo si può avere nei periodi di c.d. alta stagione) e nel periodo stabilito secondo le proprie esigenze e scegliendo tra le formule del solo pernottamento, B&B, mezza pensione o pensione completa (tranne che per il centro di Bardonecchia che funziona con formula residence).

Un consiglio? Chiamate direttamente il centro (i numeri li trovate sempre sul sito della P.S.) poiché il collega che lo gestisce ha una visione più completa (relativamente alle prenotazioni) del nostro Ufficio Assistenza del Ministero (esperienza personale).

Ma volete proprio andare lontano? Allora avete trovato "pane per i vostri denti"!!

Non tutti sanno che possiamo accedere ad un centro soggiorno all'estero (a seguito di accordi bilaterali tra Ministeri), ovvero in Austria. Per l'appunto il personale delle forze di Polizia (quindi non solo noi della Polizia di Stato) ha la possibilità di accedere presso un collegio della Polizia Austriaca ubicato a Vienna.

Questo centro, noto a pochissimi colleghi, è allocato in pieno centro di Vienna (a circa 100 mt. Dalla "Votiv-Kirche", famosa chiesa riportata su tutte le guide turistiche).

Per prenotare bisogna contattare telefonicamente questo centro (vi consiglio di farlo in lingua tedesca, poiché in Austria non sono molto propensi a parlare lingue straniere, inglese incluso) e augurarsi che il periodo interessato sia libero.

Volete ancora altre informazioni su questo centro o su altre località ove trascorrere le vacanze (in Italia, in Europa o addirittura nel resto del mondo) allora venite a trovarvi negli uffici del SIULP è sarò ben lieto di fornirvele.

Daniele BOLETTIERI

BARI Più igiene e trasparenza alla mensa

Si riporta il testo della nota inviata il 14 settembre 2007 al dirigente del IX Reparto Mobile dalla Segreteria Provinciale del SIULP di Bari:

"Si rappresenta la necessità di verificare il buon funzionamento della mensa con riguardo all'esigenza di rendere il servizio trasparente ed in linea con la normativa igienico sanitaria.

Sono, invero, giunte alcune segnalazioni che rimettiamo alle sue valutazioni.

In particolare, si lamenta la mancata esposizione del menù giornaliero che per-

mette all'utenza di controllare la scelta delle pietanze e fugare ogni dubbio in merito a ricicli di alimenti.

Viene, inoltre, segnalato il mancato rispetto delle norme di capitolato in ordine alla presenza di un menage di condimenti completo per ogni tavolo.

In ultimo, si lamenta la mancata vigilanza sulla preparazione di alcuni alimenti quali carni e formaggi che dovrebbero essere tritati e grattugiati solo poco prima della consumazione evitando ogni tipo di conservazione.

Si fa presente che alcuni colleghi sostengono di aver già segnalato alcune di queste problematiche ai responsabili della mensa, ma di non aver ottenuto alcun riscontro in termini di iniziative e di interessamento. Si confida in adeguate iniziative". F.to il Segr. Gen. I. Carbone

CAMBIO AI VERTICI DELLA POLSTRADA PUGLIESE

Il Dr. Giuseppe Salomone lascia il Compartimento di Bari per frequentare un corso di Alta formazione a Roma. Durante la sua permanenza a Bari, si è distinto per la sua totale disponibilità ad intrattenere incontri con l'O.S. rappresentata dallo scrivente tesi ad affrontare e risolvere le problematiche che di volta in volta si presentavano sui vari posti di lavoro. La sede di Bari sicuramente ha dato molto lavoro anche per problemi, che puntualmente si ripetevano in alcuni reparti, ma devo dire che il dr. Salomone ha saputo sempre gestire la situazione come un vero manager contribuendo fattivamente anche al raggiungimento di obiettivi tesi alla giusta interpretazione di alcune norme riferite all'A.N.Q. Sicuramente tutto ciò è frutto di esperienze, bagaglio culturale e quel pizzico di umanità che contraddistingue gli uomini. Subentrerà alla direzione del Compartimento il Dr. Sireci al quale auguriamo buon lavoro.

Paolo ZINI
Segretario Provinciale Siulp Bari

SPIRITO DI SACRIFICIO

Possiamo affermare, senza alcuna presunzione, che gli operatori del IX Reparto Mobile, chiamati a svolgere un servizio c.d. di emergenza, sono in grado di far fronte al loro dovere, con vero spirito di sacrificio, quando percepiscono e comprendono che prestare soccorso e/o intervenire per ristabilire l'ordine pubblico sia utile, necessario e allo stesso tempo gratificante per se stessi.

In una situazione di "emergenza", nessun operatore del IX Reparto Mobile si rifiuterebbe di svolgere, anche in condizioni di vero disagio, il proprio servizio, e non lo ha fatto nella circostanza del servizio a Peschici, località turistica del Gargano interessata da incendi devastanti.

Lo stato di emergenza, però, ancor prima di colpire la località di Peschici, ha interessato il IX Reparto Mobile di Bari, che, a corto di personale, non riesce ad organizzare un servizio straordinario senza dover far ricorso all'impiego di personale della comando e a provvedere ad un necessario avvicendamento del personale.

Non si può chiedere ad una squadra di 10 operatori, impiegati nel servizio di ordine pubblico a Peschici, di svolgere turni di servizio interminabili, anche notturni, senza poter riposare quel minimo necessario per consentire il recupero psico-fisico, mettendo così a rischio la propria e altrui incolumità, a causa di una Direzione distratta e insensibile. La sensazione è quella di aver lasciato al proprio destino, abbandonata a se stessa, una squadra del Reparto Mobile, senza alcun supporto tecnico logistico sufficiente da parte del IX Reparto Mobile e della Questura di Foggia.

Il sacrificio che viene chiesto al personale dipendente in una situazione di emergenza deve essere contrapposto da una particolare attenzione da chi coordina, organizza e comanda il personale.

La Segreteria Sezionale S.I.U.L.P. - IX Reparto Mobile Bari

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

rimedi omeopatici? Solo chi è medico può fare la prescrizione

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione in una recente Sentenza ha posto un freno a chi si improvvisa omeopata precisando che anche se i rimedi omeopatici non sono riconosciuti dallo Stato devono comunque essere prescritti da chi è medico.

I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi evidenziato che in caso contrario, chi prescrive tali prodotti pur non essendo medico va incontro a una condanna penale per esercizio abusivo della professione medica ai sensi di quanto previsto dall'art. 348 c.p. e ciò anche se i pazienti sono consapevoli che la persona a cui si sono affidati non ha conseguito alcuna laurea in medicina.

Clonazione del Bancomat? A volte la responsabilità può essere dell'Istituto di credito

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 13777/2007) ha stabilito che l'Istituto di Credito può essere ritenuto responsabile del malfunzionamento del Bancomat e dell'eventuale clonazione della carta da parte di terzi.

Gli Ermellini hanno infatti precisato che la banca deve sempre usare la massima diligenza nei confronti dei propri clienti adottando tutte le misure necessarie ad evitare manomissioni. Difatti, precisano i Giudici, "svolgendo attività professionale, la banca deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicite". Conseguentemente, precisa la Corte "la banca emittente della carta bancomat è responsabile, fino a prova contraria, dell'appuntamento dei mezzi meccanici, della loro idoneità e del loro funzionamento e, comunque, degli errori dovuti a dolo o colpa grave". Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di una correntista che si era

vista prima catturare il Bancomat a causa di un malfunzionamento del macchinario poi clonare la scheda e diminuire il conto di alcuni milioni di euro.

Servizio Civile: bando per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale

L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha reso noto di aver emanato un bando (pubblicato in G.U. n. 69 del 31 agosto scorso - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami) per n. 10.357 posti per volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale.

Di questi, 3.644 volontari saranno impiegati in progetti di servizio civile presentati dagli Enti iscritti negli Albi Regionali e 6.713 volontari saranno impiegati in progetti presentati dagli Enti inseriti nell'Albo Nazionale.

Nel bando è previsto che possono partecipare alla selezione sia ragazze che ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni interessati a un'esperienza di partecipazione e cittadinanza attiva, utile per una formazione umana e professionale nei settori dell'assistenza, della protezione civile e dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell'educazione e promozione culturale.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente agli Enti proponenti i progetti entro il 1° ottobre 2007 (entro le ore 14.00).

Bullismo a scuola?

La Corte di Cassazione (Sentenza n. 33760/2007) ha annullato la condanna di un docente accusato di non aver vigilato sugli studenti durante un'assemblea di classe. Nel corso dell'assemblea si erano verificati episodi di bullismo e il prof era così finito sotto processo. Un alunno infatti era stato ustonato da un sostanza chimica spruzzatagli per gioco da un compagno. Il Tribunale monocratico aveva ritenuto il docente responsabile penalmente per l'omessa vigilanza avendo, a detta del Tribunale un "diritto dovere di assistere all'assemblea per vigilare sulla incolumità dei partecipanti".

I Giudici della Cassazione ha ora chiarito che i professori non sono responsabili di eventuali incidenti che accadono durante le assemblee. Anche se la partecipazione a dette assemblee rappresenta un "diritto", i professori non sono per questo necessariamente responsabili degli scherzi che avvengono tra ragazzi se non sono stati "delegati del datore di lavoro in forza di atto delega espresso, inequivoco e certo ed espressamente accettato".

Concorso Vice sovrintendenti

Molti chiedono notizie in relazione alla possibile uscita di un Bando di concorso per Sovrintendenti, si sappia che il bando è pronto ma che si attende la risposta ad un appunto diretto al Capo della Polizia; quindi, appena le Risorse Umane rivedranno il tutto la cosa presumibilmente partirà, il bando potrebbe uscire per la fine dell'anno.

Per quel che concerne le aggregazioni, il 16 Settembre scade l'aggregazione del 63° e 64° corso. E' probabile che la stessa venga prorogata per almeno altri due mesi.

La responsabilità civile per danno da fumo deve essere provata da chi assume di avere patito i danni

I giudici della Cassazione hanno rilevato che, indipendentemente dall'entrata in vigore nel 2003 dei divieti portati dalla legislazione nazionale (Decreto Legislativo 184/2003) sulla base della direttiva comunitaria (2001/37/CE), l'apposizione sui pacchetti di sigarette della dicitura "lights" costituisce pubblicità ingannevole, in quanto induce il consumatore a ritenere - erroneamente - che con il consumo di questo tipo di sigarette il rischio di danni da fumo. Ciò non significa però che il fumatore ricorrente abbia diritto al risarcimento dei danni patiti, come deciso dal Giudice di pace.

Con riferimento alla decisione del Giudice di

pace secondo il quale la parte attrice, passando a fumare sigarette lights in luogo di quelle normali che già fumava, sulla base dell'errata convinzione (a cui era stato indotto dalla dicitura "lights") di ridurre i danni da fumo, propria istanza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall'attore. Occorre, quindi, che l'attore-danneggiato fornisca la specifica prova del danno lamentato. Ovviamente tra dette prove può annoverarsi anche quella presuntiva, ma di essa il giudice deve dare adeguato conto, non potendo ritenersi implicita nella statuizione risarcitoria".

Calando i principi di cui sopra nella fattispecie giunta alla propria attenzione, la Cassazione ritiene che quanto sopra "vale tanto più nella fattispecie in esame in cui l'attore assume di essere già un fumatore e come tale già esposto coscientemente ai rischi e danni da fumo, ma lamenta che il passaggio alle sigarette più "leggere", che secondo il messaggio subliminalmente "ingannevole" nel predetto descrittivo avrebbe dovuto comportargli una riduzione del rischio e del danno da fumo, in effetti non gli ha dato il risultato sperato, essendo danno e rischio da fumo rimasti inalterati. Sennonché la statuizione risarcitoria non ha ad oggetto questo danno per così dire "differenziale" tra la situazione precedente e quella seguente l'induzione all'uso delle sigarette lights, ma "un danno morale, o meglio un disagio esistenziale o danno da stress", in merito all'esistenza del quale non risulta alcuna motivazione in sentenza.

Anche un uomo sposato può avere una "compagna"

Il Garante per la Protezione dei dati personali (Newsletter del 2 luglio scorso) ha reso noto di aver stabilito che il termine "compagna", soprattutto in ambito giornalistico, non è di univoca accezione e può essere utilizzato anche in presenza di una stabile convivenza con altra donna.

Con questa decisione l'Autorità ha respinto la richiesta di una donna che aveva denunciato un quotidiano che, nel riportare la notizia della morte del proprio marito in un incidente stradale, aveva definito sua "compagna" la donna che gli sedeva accanto. Di qui anche la richiesta di cancellazione dell'espressione dagli archivi informatici.

Secondo la moglie, infatti, il termine "compagna" non poteva essere utilizzato giacché incompatibile con l'esistenza di un matrimonio e di una stabile convivenza coniugale.

L'editore del quotidiano si era invece difeso sostenendo che l'espressione contestata, risultava del tutto compatibile, sotto il profilo formale, con l'averne nel contempo una legittima consorte, con la quale

si continua a convivere e che il trattamento dei dati effettuato nel servizio giornalistico risultava lecito, sia in riferimento alla verità della notizia (in quanto la persona era effettivamente presente al momento dell'incidente), sia riguardo alla sua essenzialità, motivata dalla necessità di illustrare in maniera completa le particolari circostanze del fatto.

Congedo handicap al coniuge convivente con soggetto in situazione di gravità

La Corte Costituzionale, con sentenza n.158 del 18 aprile 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato. Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi deve essere riconosciuto in via prioritaria al coniuge convivente con il soggetto gravemente disabile. Ai fini dell'erogazione dell'indennità connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si forniscono le indicazioni che seguono.

Vietato spiare il lavoratore anche se è un fannullone

È sempre vietato spiare il lavoratore, anche se è un fannullone! È quanto chiarisce la Corte di Cassazione (Sentenza 15892/2007) mettendo al bando il ricorso esasperato a mezzi tecnologici per controllare le attività dei dipendenti. Simili iniziative da parte delle aziende, spiega la Corte, finiscono per annullare "ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore".

Anche se la vigilanza sul lavoro può essere necessaria per evitare condotte illecite dei lavoratori, il controllo va mantenuto "in una dimensione 'umana' e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie" che violano la privacy del dipendente stesso.

La Corte ha così annullato il licenziamento di un dipendente Eni che si era reso responsabile di gravi inadempienze ed era stato "scoperto" grazie al "badge" di ingresso nel garage aziendale. Tale meccanismo consentiva di controllare gli orari di entrata e di uscita dei dipendenti.

Tale apparecchiatura, spiega la Corte, non era stata concordata con le rappresentanze sindacali né autorizzata dall'ispettorato del lavoro. Di qui la reintegra nel posto di lavoro.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 12
N. 18 - 15 Settembre 2007

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione
GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO
RAFFAELLE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO

Hanno collaborato a questo numero:
D. MACCHIA
D. BOLETTIERI
P. ZINI

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

FINANZIAMENTI

SPECIALE POLIZIA DI STATO

IN CONVENZIONE

facili, rapidi ed economici

CESSIONE DEL QUINTO			PRESTITO CON DELEGA		
NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi	NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi
7.000	145	84	9.000	187	111
10.000	208	121	13.000	271	159
15.000	309	180	16.000	333	197
22.000	455	266	19.000	396	232
26.000	536	311	25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG(TAEG) massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Ispodag e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/mar 2006).

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.

Numero Verde
800-754445

Numero Clienti
0655381111

Internet
www.eurocos.it

Direzione Generale di Roma
Lre di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari.

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari